



Crescita Italiana 3.0

PIANO INDIVIDUALE DI RISPARMIO (PIR) COSTITUITO MEDIANTE UN CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DETERMINATO DA UN PRODOTTO D'INVESTIMENTO ASSICURATIVO DI TIPO UNIT LINKED (RAMO III).

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini
- Modulo di Proposta

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

 **ITALIANA
ASSICURAZIONI**

CRESCITA ITALIANA 3.0

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
(mod. VITCC70025_10/2020)

CONTATTI UTILI



	CONTATTO
SERVIZIO CLIENTI - BENVENUTI IN ITALIANA – lun-sab 8-20	800 101 313

AREA RISERVATA



Dopo la sottoscrizione, all'indirizzo www.italiana.it è possibile accedere all'Area Riservata al Contraente (c.d. home insurance), per consultare e gestire telematicamente il contratto (ad esempio: pagare il premio successivo al primo, chiedere un riscatto o la modifica dei propri dati personali).

È possibile accedere anche tramite l'app Italiana Mobile.
L'accesso è gratuito previa registrazione.

INTRODUZIONE

Crescita Italiana 3.0 è un prodotto di assicurazione di tipo Unit Linked le cui prestazioni sono legate (linked) a quote (unit) del fondo interno Crescita Italiana PMI.

Il contratto è a vita intera. La durata del piano di versamento dei premi ricorrenti è fissa pari a 5 anni.

L'Assicurato è una persona fisica residente fiscalmente nel territorio dello Stato, operante al di fuori della sfera imprenditoriale. L'Assicurato coincide con Il Contraente; per la tipologia di tale prodotto non è previsto nel corso della durata contrattuale il cambio di contraenza.

L'età dell'Assicurato alla decorrenza del contratto deve essere almeno pari a 18 anni e massimo pari a 80 anni.

Tale prodotto si configura come Piano Individuale di Risparmio c.d. "ordinario" (costituito ai sensi del comma 101, art. 1, Legge di Stabilità 2017).

Come previsto dalla normativa vigente è previsto un regime di non imponibilità dei relativi redditi di capitale percepiti dall'Assicurato qualora il contratto sia detenuto per almeno 5 anni, nel rispetto delle caratteristiche espressamente previste dalla normativa vigente (vincoli e divieti di investimento).

In caso contrario le somme corrisposte da Italiana Assicurazioni in dipendenza di contratti assicurativi sono soggette a imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 26-ter, D.p.r. 600/1973, sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi lordi versati.


















Il contratto può essere sottoscritto unicamente da persone fisiche domiciliate e residenti in Italia ai fini fiscali, e non è prevista la cointestazione.

Si precisa inoltre che ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine c.d. "ordinario" (costituito ai sensi del comma 101, art. 1, Legge di Stabilità 2017).

INDICE

GLOSSARIO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

	1. PRESTAZIONI.....	1
	2. LIMITI DI COPERTURA.....	1
	3. OPZIONI CONTRATTUALI.....	1
	4. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO.....	1
	5. QUANDO E COME DEVO PAGARE.....	4
	6. DURATA DEL CONTRATTO.....	5
	7. REVOCA E RECESSO DAL CONTRATTO.....	5
	8. RISCATTO.....	5
	9. COSTI.....	6
	10. POTENZIALE RENDIMENTO/RIVALUTAZIONE.....	6
	11. REGIME FISCALE.....	9
	12. RECLAMI.....	11
	13. CONFLITTI DI INTERESSE.....	12
	14. COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO.....	12
	15. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO.....	13
	16. PEGNO E VINCOLO.....	13
	17. FORO COMPETENTE.....	13

MODULO DI PROPOSTA

GLOSSARIO

I termini, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.

ANNO ASSICURATIVO

Periodo che intercorre tra due ricorrenze anniversarie della decorrenza contrattuale.

APPENDICE

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti concordati tra la società e il Contraente oppure intervenuti in seguito a variazioni della normativa di riferimento.

ASSICURATO

Persona fisica cui si fa riferimento per le prestazioni previste dal contratto, determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

BENEFICIARIO

Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto.

CAPITALE ASSICURATO

Capitale che il Beneficiario ha il diritto di ricevere al verificarsi di un evento assicurato dal contratto. Esso è determinato in base alle garanzie assicurative previste dal contratto, al controvalore delle quote presenti nei fondi interni unit linked e/o al valore del capitale rivalutato nella gestione separata.

CAPITALE DI RIFERIMENTO

Il capitale di riferimento di un fondo è pari alla somma degli importi investiti nel fondo (capitale derivante dal versamento dei premi e switch volontari in ingresso), diminuita degli importi disinvestiti dal fondo (riscatti parziali e switch volontari in uscita); viene considerato pari a zero nel caso in cui, a seguito delle movimentazioni effettuate, dovesse risultare negativo.

Il capitale di riferimento è pari a zero quando un fondo risulta privo di capitale o di quote.

CAPITALE INIZIALE O CAPITALE INVESTITO

Premio versato al netto dei caricamenti (come sotto definiti), ove previsti.

CAPITALE RIVALUTATO O MATURATO

Somma degli importi determinati, per ogni premio versato, dal capitale iniziale rivalutato come previsto nelle Condizioni di assicurazione.

CARICAMENTI

Costi prelevati dal premio destinati a coprire le spese commerciali e amministrative della società.

COMMISSIONE DI GESTIONE

Percentuale del rendimento lordo di un fondo interno unit linked, trattenuta dalla società e destinata a coprire le spese commerciali e amministrative.

COMMISSIONE DI RIVALUTAZIONE

Percentuale del rendimento realizzato del fondo trattenuta dalla società destinata a coprire le spese commerciali e amministrative.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Evento che sancisce l'avvenuto accordo tra le parti. Generalmente coincide con la sottoscrizione del contratto da entrambe le parti.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Insieme degli articoli che disciplinano il contratto di assicurazione.

CONFLITTI DI INTERESSE

Insieme di tutte quelle situazioni nelle quali l'interesse della società può risultare in contrasto con quello del Contraente.

CONTRAENTE

Persona fisica o giuridica, che sottoscrive il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso, l'invalidità o la sopravvivenza a una certa data. Nell'ambito dei contratti di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali caso vita, caso morte, miste, vita intera, capitale differito, rendita immediata o differita.

COPERTURA

Garanzia di ricevere una prestazione al verificarsi di determinati eventi a fronte di un rischio.

CRS – COMMON REPORTING STANDARD

Standard globale per lo scambio automatico di informazioni riferite ai conti finanziari rilevanti, elaborato dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) con lo scopo di individuare e scoraggiare l'evasione fiscale internazionale da parte di residenti stranieri che, direttamente o indirettamente, investono all'estero attraverso istituzioni finanziarie straniere.

DATA DI DECORRENZA

Data a partire dalla quale entrano in vigore le prestazioni previste dal contratto.

DIP AGGIUNTIVO IBIP

Documento precontrattuale, redatto secondo le disposizioni *II/455*, contenente informazioni aggiuntive ed eccedenti rispetto al KID, in relazione alla complessità del prodotto.

ESTRATTO CONTO ANNUALE

Riepilogo annuale aggiornato alla data di riferimento dei dati relativi alla situazione del contratto, quali il valore delle prestazioni, i premi versati e quelli in arretrato, il valore di riscatto e gli eventuali riscatti parziali eseguiti.

Per i contratti collegati a gestioni separate, il riepilogo comprende il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali minimi trattenuti. Per i contratti con altre forme di partecipazione agli utili, il riepilogo comprende gli utili attribuiti al contratto. Per i contratti unit linked il riepilogo comprende il numero e il valore delle quote assegnate, eventuali informazioni su costi per copertura di puro rischio e prestazioni garantite, i dati storici dei fondi aggiornati. Per i contratti index linked il riepilogo comprende i valori degli indici di riferimento a cui sono collegate le prestazioni, il valore della prestazione eventualmente garantito, i dati storici relativi all'obbligazione strutturata.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

normativa statunitense finalizzata a contrastare l'evasione fiscale da parte dei contribuenti americani detentori di investimenti all'estero. I Governi di Italia e Stati Uniti hanno sottoscritto un accordo per l'applicazione di tale normativa in data 10 gennaio 2014. In virtù di tale accordo, a partire dal 1° luglio 2014, le istituzioni finanziarie (Banche, Compagnie di Assicurazioni sulla vita, ecc.) saranno tenute ad identificare e segnalare alla propria autorità fiscale i Clienti aventi cittadinanza o residenza negli Stati Uniti.

FORO COMPETENTE

Autorità giudiziaria competente per la risoluzione di eventuali controversie.

GESTIONE SEPARATA

Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono, al netto dei costi, i premi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili.

GIORNO LAVORATIVO

Giorno di attività lavorativa per Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano – Via M. U. Traiano, 18.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

INTERMEDIARIO

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti assicurativi svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tali attività.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, succeduto all'ISVAP in tutti i poteri, le funzioni e le competenze, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle società di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

KID

Documento precontrattuale che la società deve consegnare al potenziale Contraente, e che contiene informazioni relative alla società e alle caratteristiche assicurative e finanziarie del contratto stesso.

LETTERA DI CONFERMA INVESTIMENTO

Lettera con cui la società comunica al Contraente l'ammontare del premio lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite al contratto, il loro valore unitario, nonché il giorno cui tale valore si riferisce (data di valorizzazione).

LINEA DI INVESTIMENTO

Fondo che la società mette a disposizione del Contraente per investire il premio o parte di esso.

LIQUIDAZIONE

Pagamento ai Beneficiari della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento relativo alla prestazione stessa.

MEDIAZIONE

Attività svolta da un soggetto terzo ed imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

OPZIONE

Clausola del contratto assicurativo secondo cui il Contraente può apportare modifiche alla prestazione, ad esempio può chiedere che la prestazione liquidabile sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista o sia differita nel tempo.

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Momento in cui viene effettuato il pagamento del premio.

POLIZZA

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto assicurativo.

PIR

Piani Individuali di Risparmio. Forma di investimento a medio termine che veicolano i risparmi verso le piccole e medie imprese italiane. Sono rivolti esclusivamente a persone fisiche residenti in Italia. Se mantenuti per almeno 5 anni garantiscono l'esenzione fiscale.

PREMIO (PREMIO COMPLESSIVO O PREMIO LORDO)

Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto assicurativo.

PREMIO NETTO

Importo corrisposto dal Contraente al netto del caricamento per spese di emissione.

PREMIO O VERSAMENTO AGGIUNTIVO

Importo che il Contraente ha facoltà di versare a integrazione dei premi previsti originariamente al momento della conclusione del contratto.

PREMIO PURO O INVESTITO

Importo che rappresenta il corrispettivo per le prestazioni assicurate al netto di tutti i costi applicati dalla società.

PREMIO UNICO

Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla società al momento della conclusione del contratto.

PRESCRIZIONE

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti assicurativi si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

PROPOSTA (MODULO)

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente ed eventualmente dall'Assicurato che attesta la volontà di concludere il contratto con la società in base alle caratteristiche ed alle condizioni espresse nel Set informativo.

RECESSO (O RIPENSAMENTO)

Diritto del Contraente di sciogliersi dal vincolo contrattuale e farne conseguentemente cessare gli effetti, mediante dichiarazione unilaterale comunicata all'Impresa di Assicurazione.

REINVESTIMENTO

Operazione che prevede il versamento di capitali provenienti da altri contratti assicurativi scaduti.

RENDICONTO ANNUALE DELLA GESTIONE SEPARATA

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto.

RENDIMENTO

Risultato finanziario a una data di riferimento dell'investimento finanziario, espresso in termini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del *capitale investito* nella gestione separata alla data di riferimento e il valore del capitale nominale al momento dell'investimento, per il valore del capitale nominale al momento dell'investimento.

REVOCA DELLA PROPOSTA

Diritto del Contraente di ritirare, prima della conclusione del contratto, la Proposta previamente sottoscritta.

RICORRENZA ANNUALE (O ANNIVERSARIA)

Ogni singolo anniversario della data di decorrenza del contratto assicurativo.

RISCATTO

Diritto del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione della prestazione risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di assicurazione.

RISCATTO PARZIALE

Diritto del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto calcolato alla data della richiesta.

RISCHIO DEMOGRAFICO

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita; infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della società ad erogare la prestazione assicurata.

RISERVA MATEMATICA

Importo che deve essere accantonato dalla società per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli Assicurati. La legge impone alla società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

RIVALUTAZIONE

Variazione delle prestazioni assicurate attraverso l'attribuzione di una parte del rendimento delle attività finanziarie in cui è investita la riserva matematica relativa al contratto, secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle Condizioni di assicurazione.

SCADENZA

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

SET INFORMATIVO

Insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- KID;
- DIP Aggiuntivo IBIP;
- Condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento della gestione separata (per le polizze con partecipazione agli utili);
- Glossario;
- Modulo di Proposta.

SINISTRO

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

SWITCH

Operazione con la quale il Contraente richiede che il controvalore delle quote possedute in un fondo interno unit linked sia trasferito in un altro fondo interno unit linked ovvero in una o più gestioni interne separate, oppure che il capitale maturato in una gestione separata sia trasferito in un'altra gestione separata o in uno o più fondi interni unit linked.

SOCIETÀ O IMPRESA O COMPAGNIA (DI ASSICURAZIONE)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente sottoscrive il contratto assicurativo.

SOCIETÀ DI REVISIONE

Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

TASSO TECNICO

Rendimento finanziario annuo, che la società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni iniziali.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1. PRESTAZIONI



Il *contratto* prevede un piano di versamenti di premi ricorrenti per un periodo fisso pari a 5 anni con la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi. Il contratto è a vita intera. È possibile esercitare il diritto di *riscatto* trascorso almeno un anno dalla data di *decorrenza*.

1.1 CASO MORTE

In caso di decesso dell'*Assicurato*, è previsto il pagamento ai Beneficiari designati dal *Contraente* del *capitale assicurato*, riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali.

Il *capitale assicurato* in caso di decesso è dato dal controvalore delle quote presenti nel fondo interno unit linked maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell'età raggiunta dall'*Assicurato* al momento del decesso (Garanzia Beneficiari), come di seguito indicato:

- 15,00% se età inferiore o uguale a 39 anni;
- 2,50% se età compresa tra 40 e 59 anni;
- 0,75% se età compresa tra 60 e 79 anni;
- 0,45% se età uguale o superiore a 80 anni.

L'importo liquidabile relativo alla Garanzia Beneficiari non può comunque superare 100.000,00 euro.

Il capitale da liquidare in seguito al decesso dell'*Assicurato* è calcolato al 6° *giorno lavorativo* successivo alla data di ricevimento della comunicazione di *sinistra*.

2. LIMITI DI COPERTURA



L'età dell'*Assicurato* alla *data di decorrenza* del contratto non può essere inferiore a 18 anni o superiore a 80 anni.

Per "età dell'*Assicurato*" si intende l'età anagrafica stessa, eventualmente aumentata di un anno nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dalla data dell'ultimo compleanno.

3. OPZIONI CONTRATTUALI



Non sono previste opzioni contrattuali.

4. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO



Al fine di usufruire dei benefici fiscali previsti dalla legge n. 232/2016, art. 1, commi 100-114 (Legge di Stabilità 2017), la sottoscrizione del presente prodotto è consentita unicamente a singole persone fisiche residenti fiscalmente in Italia e che non siano titolari di altri Piani Individuali di Risparmio (di cui all'art. 1, comma 112, della Legge di Stabilità 2017).

4.1 CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

Il *Contraente* deve:

- compilare e firmare il Modulo di Proposta fornendo in particolare i propri dati anagrafici, designando i Beneficiari ed eventuale Referente Terzo, indicando l'ammontare del premio che vuole versare tenendo conto dei limiti minimi e massimi indicati al successivo articolo 5.2;
- versare il premio con le modalità indicate al successivo articolo 5.2.

Il contratto è concluso nel momento in cui il *Contraente* ha conoscenza dell'avvenuta accettazione della *Proposta* da parte della *Società*.

Concluso il contratto, le coperture assicurative entrano in vigore alle ore 24 del giorno di pagamento del primo premio, o del giorno di decorrenza indicato in polizza se successivo.

Il contratto può essere stipulato soltanto da *Contraenti* che risultino essere fiscalmente residenti in Italia. In caso contrario, la *polizza* non può essere emessa.

4.2 INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI A ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A.

Comunicazioni di revoca e recesso

Le comunicazioni di *revoca* della *Proposta*, di *recesso* dal contratto, **devono essere inviate** dal *Contraente* alla Direzione Vita e Welfare di Italiana Assicurazioni S.p.A. **a mezzo raccomandata**.

Comunicazioni in corso di contratto

Per l'inoltro delle richieste, di variazione della designazione dei *Beneficiari*, di comunicazione di decesso dell'*Assicurato*, il *Contraente* o i *Beneficiari* (nei casi di accettazione del beneficio o di decesso dell'*Assicurato* che coincide con il *Contraente*) possono rivolgersi all'agenzia competente; la data di riferimento è quella di presentazione della richiesta stessa. In alternativa, la comunicazione dovrà avvenire **a mezzo raccomandata** alla Direzione Vita e Welfare di Italiana Assicurazioni S.p.A. e, in questo caso, la data cui far riferimento è quella del ricevimento della comunicazione da parte di Italiana Assicurazioni S.p.A..

Comunicazioni di variazione della residenza

Nel caso in cui il *Contraente*, nel corso della durata del contratto, trasferisca la propria residenza in qualunque altro Stato, è **obbligato a comunicarlo** a Italiana Assicurazioni S.p.A. a mezzo lettera entro 30 giorni dal trasferimento. Si ricorda che il trasferimento di residenza in altro Stato potrebbe comportare la perdita, totale o parziale, dell'agevolazione fiscale e potrebbe anche comportare la risoluzione del contratto.

Si ricorda inoltre che il trasferimento di residenza potrebbe comportare un ulteriore onere al *Contraente*, se previsto dalla normativa ed i regolamenti interni dello Stato Estero della nuova residenza. Qualora il *Contraente* ometta di comunicare tale variazione, la *Società* potrà richiedere allo stesso il pagamento di un importo pari a quello che Italiana Assicurazioni S.p.A. sia stata conseguentemente obbligata a versare alle Autorità dello Stato estero.

Il *Contraente* si obbliga altresì a comunicare alla *Società* il trasferimento del proprio domicilio in Stato diverso da quello indicato al momento della stipula della *polizza*.

4.3 COSA FARE IN CASO DI EVENTO

Verificatosi uno degli eventi previsti dal contratto di seguito elencati, affinché Italiana Assicurazioni S.p.A. possa procedere al pagamento, **dovranno essere consegnati i documenti necessari** a:

- verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento;
- individuare con esattezza gli aventi diritto.

Vengono di seguito elencati i **documenti richiesti** per ogni ipotesi di *liquidazione*.

Riscatto

- richiesta sottoscritta dal *Contraente*,
- Modulo di autocertificazione *FATCA-CRS* compilato e sottoscritto.

Decesso

- certificato anagrafico di morte dell' *Assicurato* nel quale sia anche indicata la data di nascita;
- verbale delle autorità competenti in caso di morte violenta o accidentale dell' *Assicurato*;
- atto di notorietà redatto in Tribunale o dal Notaio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dal quale risulti:
 - se l' *Assicurato* abbia lasciato o no testamento e, in caso affermativo, che il testamento (i cui estremi sono indicati nell'atto) sia l'unico o l'ultimo e non sia stato impugnato. Nel caso in cui vi sia testamento, copia autentica del relativo verbale di pubblicazione;
 - chi siano gli eredi legittimi dell' *Assicurato* al momento della comunicazione del decesso, in caso di *Beneficiari* designati in modo generico;
- dati anagrafici dei *Beneficiari* (copia della carta di identità e del codice fiscale);
- nel caso di *Beneficiari* minori o incapaci, decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentante a riscuotere la prestazione.

Ricordiamo che, per ogni *liquidazione* è necessario disporre, relativamente ai *Beneficiari* del pagamento, di:

- documento d'identità valido;
- codice fiscale;
- indirizzo completo;
- nel caso di *Beneficiari* minori o incapaci, decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentante a riscuotere la prestazione.

Nel caso di contratti gravati da vincoli o pegni, è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, Italiana Assicurazioni S.p.A. mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, comprensiva di quella necessaria all'individuazione di tutti i *Beneficiari*.

Decorso tale termine e, a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei *Beneficiari*.

Ogni pagamento viene effettuato tramite la competente agenzia, nel rispetto della normativa vigente.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti nascenti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nel caso in cui l'avente diritto non provveda entro tale termine alla richiesta di pagamento, troverà applicazione la normativa di cui alla legge sui "Rapporti dormienti" n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, con devoluzione delle somme al Fondo previsto dalla stessa.

4.4 DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI

Dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione del rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

4.5 DESIGNAZIONE BENEFICIARI E REFERENTE TERZO

Il *Contraente* designa i *Beneficiari* e può, in qualsiasi momento, revocarli o modificarli rivolgendosi all'agenzia competente o tramite raccomandata a Italiana Assicurazioni S.p.A. o per testamento

La designazione dei *Beneficiari* non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dagli eredi, dopo la morte del *Contraente*;
- dopo che, verificatosi l'evento assicurato, i *Beneficiari* abbiano dichiarato, tramite raccomandata a Italiana Assicurazioni S.p.A., di volersi avvalere del beneficio;
- dopo che il *Contraente* e i *Beneficiari* abbiano dichiarato, tramite raccomandata a Italiana Assicurazioni S.p.A., rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio (clausola di beneficio accettato).

In questi casi, le operazioni di *riscatto*, pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto dei *Beneficiari*.

Se i *Beneficiari* sono designati in forma nominativa il *Contraente* può pronunciarsi sull'invio delle comunicazioni agli stessi.

Inoltre, il *Contraente* ha la facoltà di nominare un Referente Terzo a cui Italiana Assicurazioni S.p.A. potrà fare riferimento in caso di suo decesso (*Contraente* e *Assicurato* coincidono).

5. QUANDO E COME DEVO PAGARE



5.1. MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEI PREMI

Il premio versato dal *Contraente*, al netto dei relativi costi indicati all'articolo 9, sarà impiegato per l'acquisto di quote del fondo interno unit linked Crescita Italiana PMI.

La parte di *premio* trattenuta a fronte dei costi del *contratto* (comprensivi dei costi per far fronte ai rischi demografici) non concorre alla formazione del *capitale investito*.

5.2 LIMITI DI PREMIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il contratto prevede il versamento di premi unici ricorrenti per un periodo pari a 5 anni.

Il primo premio deve essere versato dal *Contraente* alla data di sottoscrizione del contratto e gli altri alle successive ricorrenze in base alla periodicità di versamento scelta e con i limiti di premio minimo di seguito specificati:

- con periodicità mensile 50,00 euro;
- con periodicità trimestrale 150,00 euro;
- con periodicità semestrale 300,00 euro;
- con periodicità annuale 600,00 euro.

A seguito del perfezionamento del contratto è possibile effettuare versamenti aggiuntivi.

L'importo di premio minimo per i versamenti aggiuntivi è pari a 1.000,00 euro.

In ciascun anno solare, il cumulo dei premi versati sul prodotto Crescita Italiana 3.0 (comprensivo di eventuali versamenti aggiuntivi) non può essere superiore a 30.000,00 euro.

Nell'arco di tutta la durata contrattuale, il cumulo dei premi versati nel Piano Individuale di Risparmio (comprensivo di eventuali versamenti aggiuntivi) non può essere superiore a 150.000,00 euro.

Il versamento dei premi potrà essere effettuato con assegno circolare o bancario intestato a Italiana Assicurazioni S.p.A. e con clausola di non trasferibilità, con bonifico bancario o postale, con addebito diretto SDD (SEPA Direct Debit), con bancomat o carta di credito.

In caso di pagamento tramite addebito diretto SDD (SEPA Direct Debit), su conto corrente bancario o postale, il *Contraente* deve compilare e firmare l'apposito modulo con cui autorizza l'addebito degli importi relativi ai premi pattuiti alle scadenze prestabilite. Nel caso in cui la periodicità di versamento dei premi prescelta è mensile, l'attivazione della procedura SDD è obbligatoria e i primi tre versamenti mensili dovranno essere effettuati al momento della sottoscrizione tramite bonifico bancario.

Nel caso in cui il *Contraente* dovesse variare, per qualsiasi motivo, le coordinate del conto di addebito, dovrà dare tempestiva notizia all'Agenzia che provvederà a far sottoscrivere il modulo di autorizzazione riportante le nuove coordinate bancarie. La variazione avrà effetto non prima di 2 mesi dalla data di richiesta, compatibilmente con la periodicità prevista per il pagamento dei premi.

Eventuali spese relative ai mezzi di pagamento sono a carico del *Contraente*.

5.3 FLESSIBILITÀ DEL VERSAMENTO DEI PREMI RICORRENTI

Il *Contraente* può richiedere le seguenti variazioni riguardanti i versamenti successivi al primo:

▪ **Variazione di importo:**

trascorsi i primi 3 mesi, in qualsiasi momento può essere variato l'importo del premio, sia in aumento sia in diminuzione. In questo caso dovranno, comunque, essere rispettati i limiti minimi riportati al precedente punto 5.2. La variazione avrà effetto almeno 2 mesi dopo la data di richiesta, compatibilmente con la periodicità dei versamenti.

▪ **Variazione di periodicità:**

trascorsi i primi 3 mesi, in qualsiasi momento può essere variata la periodicità dei versamenti; la variazione avrà effetto almeno 2 mesi dopo la data di richiesta, compatibilmente con la periodicità dei versamenti.

▪ **Variazione delle coordinate bancarie:**

nel caso di variazione del conto corrente su cui addebitare i premi prelevati tramite addebito diretto SDD, deve essere data tempestiva comunicazione delle nuove coordinate bancarie all'agenzia, che provvederà a far sottoscrivere un apposito modulo con il quale autorizza l'addebito (SDD) dell'importo relativo al premio pattuito alle scadenze prestabilite. La variazione avrà effetto almeno 2 mesi dopo la data di richiesta, compatibilmente con la periodicità dei versamenti.

5.4 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI PAGAMENTI

Il *Contraente*, all'atto della sottoscrizione, sceglie la frequenza del versamento (annuale, semestrale, trimestrale, mensile). Ha la facoltà di sospendere i versamenti in qualsiasi momento senza alcuna penalizzazione e di riprendere il piano di versamenti interrotto senza alcun onere e senza l'obbligo di corresponsione dei premi arretrati. Per ciascun anno solare il cumulo dei premi versati (comprensivo degli eventuali premi arretrati e degli eventuali versamenti aggiuntivi) non deve comunque essere superiore a 30.000,00 euro e nell'arco di tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 150.000,00 euro.

6. DURATA DEL CONTRATTO



Il contratto è a vita intera. La durata del pagamento premi: è fissa e pari a 5 anni.

7. REVOCA E RECESSO DAL CONTRATTO



Prima della *conclusione del contratto*, il *Contraente* può revocare la *Proposta*, inviando una raccomandata a Italiana Assicurazioni S.p.A. e, in tal caso, verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla *revoca* stessa, l'intero ammontare del *premio* eventualmente versato.

Il *Contraente* può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di *decorrenza* del contratto, inviando una raccomandata a Italiana Assicurazioni S.p.A.. Il *recesso* decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del *recesso*, Italiana Assicurazioni S.p.A. rimborsa al *Contraente* il *premio* da questi corrisposto, al netto del *caricamento* per spese di emissione del contratto effettivamente sostenute.

8. RISCATTO



Il contratto, su richiesta del *Contraente*, può essere riscattato totalmente o parzialmente trascorso almeno 1 anno dalla data di *decorrenza*.

Il valore di *riscatto* si ottiene riducendo il *capitale assicurato*, pari al *controvalore delle quote del fondo unit linked*, del costo di *riscatto* di seguito descritto.

Anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto	% costo di <i>riscatto</i>
1	5,00%
2	4,00%
3	3,00%
4	2,00%
5 o più	0,00%

Il controvalore di ciascuna quota considerato è quello del 6° giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto.

È possibile effettuare *riscatti parziali* per importi non inferiori a 1.000,00 euro. Non sono ammessi *riscatti parziali* che lascino il contratto in vigore con un valore di *riscatto* inferiore a 1.000,00 euro.

L'importo liquidato in seguito a richiesta di *riscatto* parziale rappresenta una parte del valore di *riscatto* totale ed è uguale a quello richiesto dal *Contraente* al netto di eventuali oneri fiscali.

Con il *riscatto* totale si determina l'immediato scioglimento del contratto.

9. COSTI



Di seguito vengono elencati i costi prelevati dal *premio* versato, dagli importi liquidati in caso di *riscatto*.

Costi sul premio e sui versamenti aggiuntivi

<i>Caricamento</i> per spese di emissione del contratto	50,00 euro
<i>Caricamento</i> per spese di emissione dei versamenti ricorrenti	2,00 euro
<i>Caricamento</i> per spese di emissione dei versamenti aggiuntivi	2,00 euro
<i>Caricamento</i> proporzionale sui <i>premi</i> ricorrenti	3,00%
<i>Caricamento</i> proporzionale sui <i>versamenti aggiuntivi</i>	3,00%
Costo della garanzia beneficiari	0,40% del premio netto investito nel fondo interno unit linked. Tale costo è compreso nel <i>caricamento</i> proporzionale al premio ed è destinato per la <i>copertura</i> assicurativa del rischio di decesso dell' <i>Assicurato</i> .

Il *premio netto* si ottiene sottraendo il *caricamento* per spese di emissione dal premio versato.

Il *capitale investito* è pari alla differenza tra il premio netto e il *caricamento* proporzionale al premio.

Avvertenza: l'*Intermediario* ha la facoltà di praticare sconti, riducendo il *caricamento* proporzionale al premio ricorrente e aggiuntivo.

Costi gravanti sul fondo interno unit linked

Fondo interno Unit Linked	Commissione di gestione trimestrale	Commissione di gestione annuale
Crescita Italiana PMI	0,400%	1,600%

Sono previsti anche i seguenti costi, gravanti totalmente o in parte sul prodotto:

- oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività del Fondo e ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo, di pubblicazione del valore della quota, nonché quelle sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul *rendiconto* del Fondo.

Costi per riscatto

In caso di riscatto totale o parziale vengono applicati i seguenti costi:

- un costo ottenuto moltiplicando la percentuale riportata nella tabella seguente per il controvalore delle quote investite sul fondo interno Unit Linked; riproporzionato in presenza di eventuali *riscatti parziali*.

Anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto	% costo di riscatto
1	5,00%
2	4,00%
3	3,00%
4	2,00%
5 e oltre	Nessuna penalità

10. POTENZIALE RENDIMENTO/RIVALUTAZIONE



VALORE UNITARIO DELLE QUOTE DEL FONDO INTERNO UNIT LINKED

Il valore unitario di ogni singola quota del fondo è pari al patrimonio netto diviso il numero delle quote che compongono il Fondo, entrambi relativi al primo *giorno lavorativo* (data di valorizzazione) di ogni settimana. Il valore viene determinato entro il secondo *giorno lavorativo* successivo alla suddetta data di valorizzazione della quota, rimanendo costante fino a una nuova valorizzazione.

Il valore unitario delle quote del fondo, al netto dei costi indicati al precedente articolo 9, viene valorizzato settimanalmente sul sito internet della *Società* all'indirizzo www.italiano.it alla sezione Quotazioni Vita.

Tutte le operazioni che prevedono la conversione delle quote del fondo interno unit linked in capitale saranno eseguite il 6° *giorno lavorativo* successivo al ricevimento da parte della *Società* del relativo modulo di richiesta.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO "CRESCITA ITALIANA PMI"

1. Aspetti generali

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata e autonoma dalle altre attività di Italiana Assicurazioni S.p.A. (di seguito "*Società*"), che viene contraddistinta con il nome "CRESCITA ITALIANA PMI" (di seguito "Fondo").

Si tratta di un fondo ad accumulazione senza distribuzione di proventi, che restano compresi nel patrimonio dello stesso.

Il fondo è suddiviso in quote e il numero delle quote componenti il fondo non è inferiore al numero di quote componenti la riserva matematica costituita per i corrispondenti contratti.

La possibilità di fusione con altri fondi interni è illustrata nell'articolo "Fusione con altri fondi interni".

2. Obiettivi

Il fondo persegue l'obiettivo di incrementare il suo valore nel medio-lungo periodo, con investimenti orientati in prevalenza nel comparto azionario; il fondo è caratterizzato da un profilo di rischio alto.

Il parametro di riferimento (Benchmark) è composto dai seguenti indici:

80% FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index (ITPIRMCN Index)

20% EONIA (EONABERA Index).

Descrizione degli indici che compongono il Benchmark:

FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index: indice ponderato per la capitalizzazione di borsa corretta per il flottante, che rappresenta la performance delle azioni di società a piccola e media capitalizzazione quotate sulla Borsa Italiana. Compongono l'Indice i titoli dell'indice FTSE Italia Mid Cap e venti componenti dell'indice FTSE Italia Small Cap selezionati in base ai volumi giornalieri scambiati e alla capitalizzazione di borsa. I componenti dell'Indice di Riferimento sono compatibili con il regime "Piano Individuale di Risparmio a lungo termine" (PIR), introdotto prima del 31 dicembre 2018 o dal 1° gennaio 2020, ai sensi della Legge Finanziaria italiana del 2017 (Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016) e successive modifiche e integrazioni.

EONIA: indice rappresentativo del mercato monetario nell'area Euro.

3. Caratteristiche

Il fondo, nei limiti previsti dalla normativa assicurativa vigente e dalla Legge 19 dicembre 2019 n.157 "Legge di Bilancio 2020", può investire in:

- strumenti finanziari quotati, non quotati o quotandi,
- OICR,
- strumenti monetari,
- crediti d'imposta maturati verso l'erario,
- in altri attivi diversi da quelli indicati ai punti precedenti, previa autorizzazione dell'Istituto di Vigilanza in coerenza con le caratteristiche del fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio.

Si precisa che, per quanto riguarda gli OICR, il rispetto dei requisiti della Legge 19 dicembre 2019 n.157 "Legge di Bilancio 2020" è demandato a quanto indicato nella politica di investimento indicata nei rispettivi regolamenti e nella documentazione di offerta.

La Società si riserva altresì la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo, aventi le caratteristiche sopraindicate; in tal caso sul fondo non possono gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR "collegati" acquistati. Inoltre, la Società non addebita alla parte del fondo rappresentata da OICR "collegati" le commissioni di gestione, fatta eccezione per la

quota parte delle commissioni individuata dall'impresa per il servizio prestato per l'asset allocation degli OICR "collegati" e per l'amministrazione dei contratti.

Il patrimonio del fondo sarà prevalentemente investito in mercati internazionali ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti.

Gli investimenti vengono effettuati prevalentemente in attività finanziarie denominate in euro.

Le attività finanziarie espresse in valute non comprese nell'area euro possono essere soggette a rischio di cambio.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzati sono reinvestiti nel Fondo.

La Società si riserva la facoltà di detenere liquidità per una parte residuale delle attività del Fondo, nel periodo di inizio commercializzazione del prodotto e in funzione della gestione dei contratti.

La valuta di riferimento è l'euro.

La Società utilizza un modello di gestione attiva, prestando in modo sistematico e adeguato un servizio di asset allocation. L'asset allocation verrà effettuata in funzione delle condizioni di mercato.

La Società si riserva la facoltà di investire il patrimonio anche in strumenti finanziari innovativi di cui, in corso di contratto, la normativa vigente ne consentisse l'utilizzo.

Il patrimonio del fondo è investito dalla Società o da società da essa delegate, nel rispetto di quanto precisato nel presente Regolamento, rimanendo la Società responsabile nei confronti del Contraente per l'attività di gestione.

4. Valutazione del patrimonio del fondo interno e calcolo del valore della quota

Il patrimonio netto viene determinato sulla base delle seguenti voci:

- la posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato;
- gli interessi attivi e passivi;
- i dividendi;
- le spese a carico del fondo;
- ogni altra attività e passività di pertinenza del fondo non precedentemente indicata.

Per posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato si intende che:

- le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell'ultimo valore disponibile;
- i titoli quotati vengono valutati sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell'ultimo valore disponibile. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;
- i titoli non quotati vengono valutati richiedendo la valorizzazione all'emittente o a soggetto terzo specializzato, con periodicità in linea con la valorizzazione della quota;
- il valore dei contanti, dei depositi, dei dividendi e interessi, maturati e non ancora incassati, sono valorizzati al valore nominale;
- le attività espresse in valuta diversa dalla divisa di riferimento, sono convertite in tale divisa sulla base del cambio ufficiale rilevato dalla Banca Centrale Europea il giorno di valorizzazione, in sua mancanza sulla base dell'ultimo valore disponibile;
- in caso di assenza di quotazioni per decisioni degli Organi di Borsa, ovvero causata da eventi di turbativa del mercato determinati dal verificarsi di circostanze quali, a titolo esemplificativo, eventi di natura politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa, tali da incidere sui valori degli strumenti finanziari che compongono il fondo, la Società provvederà ad effettuare il calcolo del valore della quota nella settimana successiva al cessare dell'evento che ha originato la sospensione.

I crediti d'imposta del fondo e le eventuali commissioni retrocesse dalle società di gestione dei fondi d'investimento mobiliare alla Società, laddove previsti, vengono attribuiti al fondo con cadenza in linea con la valorizzazione della quota.

Il valore della quota del fondo è pari al patrimonio netto diviso il numero delle quote che compongono il fondo, entrambi relativi al primo giorno lavorativo di ogni settimana della Società Capogruppo Reale Mutua di Assicurazioni. Il valore così determinato, troncato alla terza cifra decimale, rimane costante fino ad una nuova valorizzazione.

Ai soli fini contabili o di certificazione, il valore della quota viene anche determinato con riferimento al patrimonio del fondo alla fine di ogni trimestre solare.

5. Spese

Le spese a carico del fondo, calcolate settimanalmente, sono rappresentate da quanto segue:

- commissione di gestione trimestrale pari allo 0,40% dovuta alla Società, calcolata settimanalmente sul patrimonio del fondo con conseguente diminuzione del valore della quota, senza riduzione del numero di quote attribuite. Le commissioni sono prelevate trimestralmente dalle disponibilità liquide del fondo;
- oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività del fondo e ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- spese di amministrazione e custodia delle attività del fondo, di pubblicazione del valore della quota, nonché quelle sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del fondo.

Non sono previste a carico del fondo commissioni per garanzie di prestazione minima e commissioni di overperformance.

Il fondo ha inoltre la possibilità di investire in fondi d'investimento mobiliare che applicano delle spese che riducono il patrimonio del fondo d'investimento mobiliare stesso, fra le quali:

- spese legali e giudiziali;
- oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di attività finanziarie;
- commissioni di gestione, che, alla data di redazione del presente Regolamento, possono variare da un minimo di 0,05% ad un massimo di 0,625% su base trimestrale; qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Società si riserva la possibilità di aumentare il costo massimo previsto, previa comunicazione al Contraente e concedendo allo stesso il diritto di riscatto senza penalità;
- eventuali tasse e imposte;
- eventuali commissioni di overperformance.

6. Modifiche regolamentari

La Società si riserva di apportare al presente Regolamento le modifiche derivanti dall'adeguamento della normativa primaria e secondaria vigente, o a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente. Di eventuali modifiche se ne darà tempestiva comunicazione al Contraente stesso.

7. Rendiconto della gestione

Il rendiconto del fondo è annualmente sottoposto ad esame da parte di una Società di Revisione iscritta nel Registro dei revisori legali del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di esprimere un giudizio sulla attendibilità delle informazioni presentate nei prospetti che lo compongono. Il periodo relativo all'esame coincide con l'anno solare. In particolare, sono verificati la concordanza della gestione degli attivi con i criteri di investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione della quota alla fine di ogni esercizio.

8. Fusione con altri fondi interni

In presenza di giustificati motivi, in particolare in caso di variazioni normative incompatibili con le modalità gestionali precedenti o in caso di riduzione del patrimonio del fondo tale da non consentire un'efficiente ed economica prestazione dei servizi di gestione amministrativa e finanziaria, la Società si riserva la facoltà di chiudere il fondo.

Il patrimonio maturato dal Contraente al momento della liquidazione del fondo verrà investito in un altro fondo avente caratteristiche simili, senza oneri e spese aggiuntive per il Contraente.

Della fusione del fondo verrà data tempestiva comunicazione al Contraente.

11. REGIME FISCALE



In vigore alla redazione delle presenti *Condizioni di Assicurazione*.

A) Regime fiscale dei premi

Benefici fiscali

La parte di *premio* destinata alla *copertura* del rischio morte è detraibile dall'imposta dovuta dal *Contraente* ai fini Irpef come da normativa vigente (art. 15, c. 1, lett. f), del D.p.r. 917/1986).

Imposta sui premi

Non è prevista l'applicazione di alcuna imposta sui premi, qualora il rischio relativo alla polizza possa essere considerato come ubicato contraente sia residente in Italia. Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del contraente presso un altro Paese dell'Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza del contribuente presso altri Paesi dell'Unione Europea devono essere prontamente comunicati per iscritto alla Compagnia a mezzo lettera entro 30 giorni dal trasferimento. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, la Compagnia potrà rivalersi sul contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.

B) Regime fiscale delle prestazioni

Le somme corrisposte da Italiana Assicurazioni S.p.A prevedono un regime di non imponibilità per i redditi di capitale se percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, a condizione che la polizza assicurativa, configurabile quale piano di risparmio a lungo termine, sia detenuto per almeno cinque anni (come previsto dalla Legge di Stabilità 2017 dell'11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi da 100 a 114 e successive modifiche).

Se non vengono rispettati i requisiti soggettivi (di cui al periodo precedente) previsti dalla normativa in capo all'Assicurato, i redditi realizzati in caso di riscatto prima della maturazione del periodo di detenzione minima dei 5 anni saranno soggetti ad imposizione secondo le disposizioni normative ordinarie, come di seguito riepilogato;

- le somme corrisposte da Italiana Assicurazioni S.p.A. in dipendenza di contratti assicurativi in caso di *riscatto*, decesso o di permanenza in vita dell'*Assicurato* alla *scadenza* del contratto sono soggette a *imposta sostitutiva*, ai sensi dell'art. 26-ter, D.p.r. 600/1973, sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi lordi versati eventualmente al netto del costo per le coperture di rischio;
- le prestazioni erogate in caso di decesso dell'*Assicurato* sono esenti da IRPEF per la sola parte relativa alla *copertura del rischio demografico* (art. 34, c. 5, D.p.r. 601/1973). Nel caso in cui il Beneficiario percepisca la prestazione nell'esercizio di un'attività commerciale, l'imposta sostitutiva non è applicata. A tali fini, per i beneficiari persone fisiche o enti non commerciali percettori della prestazione nell'ambito della propria attività commerciale, è necessaria la produzione di una dichiarazione riguardo la sussistenza di tale circostanza.

La tassazione dei rendimenti è ridotta in funzione della quota di tali proventi riferibili a titoli pubblici ed equivalenti, individuata determinando la quota del fondo interno o della *gestione separata*, nel quale è inserito il contratto, investita in tale categoria di titoli. Tale quota è rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del contratto, sulla base dei rendiconti di periodo approvati, riferibili alla gestione del fondo interno o della *gestione separata* nel quale è inserito il contratto, o, in mancanza, sulla base dell'ultimo *rendiconto* approvato.

Oneri fiscali

Gli oneri fiscali di legge relativi al contratto sono a carico del *Contraente* o dei *Beneficiari*.

Gli importi relativi a tutte le liquidazioni si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti.

Gli importi maturati si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti.

Imposta di bollo

Sul valore di riscatto o di rimborso della polizza è prevista l'applicazione di un'imposta di bollo calcolata annualmente nella misura del 2 per mille all'anno, con il limite di euro 14.000 annui per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L'imposta di bollo, calcolata per ciascun anno di vigenza del contratto, è prelevata all'atto del rimborso o riscatto (art. 13, c. 2-ter, Allegato A – Tariffa - Parte I, D.p.r. 642/1972).

Normative FATCA e CRS

A partire dal 1° luglio 2014, la normativa statunitense *FATCA* (Foreign Account Tax Compliance Act) richiede che Italiana Assicurazioni S.p.A. identifichi i *Contraenti* che siano cittadini americani o con residenza fiscale statunitense, e invii una comunicazione periodica tramite l'Agenzia delle Entrate italiana all'autorità erariale statunitense (Internal Revenue Service).

L'identificazione avviene in fase di assunzione della *polizza*, ma anche durante tutta la vita del contratto, principalmente mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo di autocertificazione da parte del *Contraente* persona fisica/persona giuridica. Nel caso in cui vengano rilevate incongruenze nei dati forniti, Italiana Assicurazioni S.p.A. si riserverà di richiedere ulteriori informazioni all'interessato.

La *Società* si riserva altresì la facoltà di richiedere una nuova autocertificazione ogni qual volta intervengano, nel corso del contratto, elementi nuovi rispetto a quelli dichiarati in precedenza (nuovi indizi di americanità o variazione di residenza).

La legge di ratifica della normativa *FATCA* (legge n. 95 del 7 luglio 2015) contiene uno specifico rimando agli adempimenti previsti dalla **normativa CRS** (Common Reporting Standard), sancendo l'obbligo per le istituzioni finanziarie di identificare la residenza fiscale dei soggetti non residenti, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

In corso di contratto, il Contraente e il Beneficiario si obbligano a comunicare per iscritto alla Compagnia l'eventuale trasferimento di residenza in un altro Paese dell'Unione Europea o negli USA e/o l'acquisizione di cittadinanza negli USA o negli Stati che hanno aderito al CRS.

12. RECLAMI



Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio

"Benvenuti in Italiana"

Italiana Assicurazioni, via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano

Numero Verde 800 10 13 13 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20)

fax 02 39717001

e-mail: benvenutitaliana@italiana.it

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'*IVASS* con una delle seguenti modalità:

- via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma;
- via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
- via pec all'indirizzo ivass@pec.ivass.it;

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla *Compagnia*.

Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'*IVASS* e reperibile sul sito www.ivass.it - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle *prestazioni* e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'*IVASS* con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it.

Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.italiana.it.

Segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, l'interessato potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali:

Mediazione per la conciliazione delle controversie

In caso di controversia in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di *mediazione* prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La *mediazione* non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it.

La *mediazione* si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti devono partecipare alla procedura di *mediazione*, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

Commissione di Garanzia

Nella continua attenzione verso i propri Clienti, Italiana Assicurazioni mette a disposizione un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado n. 1 - 10121 Torino. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti della Società in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato.

Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.

Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una email all'indirizzo commissione.garanziaassicurato@italiana.it oppure una lettera alla sede della Commissione.

Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento reperibile sul sito internet www.italiana.it.

Arbitro per le controversie finanziarie

In caso di controversia relativa ad un contratto finanziario - assicurativo di tipo unit linked, index linked - o, più in generale, di un contratto le cui prestazioni siano direttamente collegate al valore di quote di organismi di interesse collettivo (O.I.C.R.) o di fondi interni, indici o altri valori di riferimento - nonché di un prodotto di Capitalizzazione venduto direttamente dall'Impresa e/o tramite le banche e gli altri soggetti abilitati ai sensi della lettera D) del Registro Unico Intermediari è possibile ricorrere all'Arbitro per le controversie finanziarie istituito da Consob.

Il ricorso non è praticabile quando i contratti sopraindicati siano venduti tramite la rete agenziale della Compagnia.

Potranno essere sottoposte all'Arbitro le controversie (fino ad un importo massimo di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli Investitori contraenti nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio.

L'accesso all'Arbitro è gratuito per l'investitore contraente. Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'Investitore contraente ed è sempre esercitabile, anche nel caso in cui siano previste altre forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

La decisione del collegio non è vincolante per l'investitore contraente che può comunque ricorrere all'autorità giudiziaria.

Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere all'Arbitro e per i dettagli sulla procedura si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.consob.it.

Informiamo che su www.italiana.it è disponibile un'Area Riservata (Home Insurance) per consultare e gestire telematicamente il contratto (ad esempio: pagare il premio successivo al primo, chiedere un riscatto o la modifica dei propri dati personali), come previsto dall'art. 42 del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.

13. CONFLITTI DI INTERESSE



La Società dispone di procedure operative atte a individuare e a gestire le situazioni di *conflitti di interesse* originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di Società del Gruppo. Tramite le funzioni preposte, effettua un'attività di monitoraggio sulla presenza di situazioni e/o operazioni in *conflitto di interesse*.

In particolare, la Società ha predisposto che vengano mappate dette tipologie di *conflitto di interesse* in relazione sia all'offerta dei prodotti alla clientela sia all'esecuzione dei contratti con riferimento alla gestione finanziaria degli attivi a cui sono legate le prestazioni.

Qualora non sia possibile evitare situazioni in cui la Società abbia in via diretta o indiretta un *conflitto di interesse*, la Società ha previsto l'adozione di idonee misure organizzative volte a evitare e, se non possibile, a limitare tali conflitti operando in ogni caso in modo da non recare pregiudizio ai *Contraenti* nell'ottica di ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.

14. COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO



La Compagnia si impegna a trasmettere entro il 31 maggio di ogni anno *l'estratto conto annuale* della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
- dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell'anno di riferimento;
- numero delle quote eventualmente trattenute nell'anno di riferimento per il premio relativo alle coperture di puro rischio;
- numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento;
- importo dei costi e delle spese, incluso il costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico dell'assicurato nell'anno di riferimento oppure, per i contratti direttamente collegati a OICR, il numero delle quote trattenute per commissioni di gestione nell'anno di riferimento, con indicazione della parte connessa al costo della distribuzione;
- numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento;
- per i contratti con garanzie finanziarie, il valore della prestazione garantita.

Infine, la Società, si impegna a dare comunicazione per iscritto al *Contraente* qualora nel corso di contratto, il controvalore delle quote complessivamente detenute dalla Componente Unit Linked si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. Tali comunicazioni saranno effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

Informiamo che su www.italiana.it è disponibile un'Area Riservata che permetterà di consultare la propria posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.

Lettera di conferma di investimento del premio

Italiana Assicurazioni S.p.A. provvederà a comunicare al *Contraente*, entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, l'ammontare del *premio* lordo e di quello investito, la *data di decorrenza* del contratto, il fondo interno unit linked su cui è stato ripartito il *premio*, il numero di quote attribuite (troncato alla terza cifra decimale), il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione.

15. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO



Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, il *Beneficiario* di un *contratto di assicurazione sulla vita* acquisisce, per effetto della designazione fatta a suo favore dal *Contraente*, un diritto proprio ai vantaggi del contratto. Questo significa, in particolare, che le prestazioni corrisposte a seguito di decesso dell'*Assicurato* non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette all'imposta di successione.

16. PEGNO E VINCOLO



Il *Contraente* può vincolarlo o darlo in pegno. Tali atti diventano efficaci solo quando Italiana Assicurazioni S.p.A., a seguito di *raccomandata* del *Contraente*, ne faccia annotazione sul contratto o su un'*appendice* dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

17. FORO COMPETENTE



Il *foro competente* è esclusivamente quello del luogo di residenza-domicilio del consumatore (*Contraente*, *Beneficiario*, loro aventi diritto).

BENVENUTI IN ITALIANA

800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutitaliana@italiana.it



Mod. VITCC70025



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) Tel. +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - italiana@pec.italiana.it www.italiana.it - Servizio Assistenza "Benvenuti in Italiana": 800 101313 - benvenutitaliana@italiana.it - Capitale sociale € 57.626.357,25 i.v. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale 00774430151, Partita IVA n. 11998320011 - R.E.A. Milano n. 7851 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al n. 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione e appartenente a Reale Group, iscritto al numero 006 dell'Albo delle Società Capogruppo.